

## **DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35**

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

<omissis>

### Capo II SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

#### Art. 3. Semplificazione amministrativa

<omissis>

2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione,

essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358**, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.

5. **Con decreto** di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.**

6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

<omissis>

## Capo IX DISPOSIZIONI FINALI

<omissis>

### Art. 16. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Siniscalco, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Fini, Vicepresidente del Consiglio dei  
Ministri

Follini, Vicepresidente del Consiglio  
dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Marzano, Ministro delle attività

produttive  
Gasparri, Ministro delle comunicazioni  
Alemanno, Ministro delle politiche  
agricole e forestali  
Matteoli, Ministro dell'ambiente e  
della tutela del territorio  
Lunardi, Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti  
Maroni, Ministro del lavoro e delle  
politiche sociali  
Moratti, Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
Urbani, Ministro per i beni e le  
attività culturali  
Baccini, Ministro per la funzione  
pubblica  
La Loggia, Ministro per gli affari  
regionali  
Stanca, Ministro per l'innovazione e le  
tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli